

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R
P.IVA : 07565350639
TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652
FAX: 0812782652
WEBSITE: www.studioragosta.com
E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it
consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 29/12/2020

CIRCOLARE N.14/2020

Numerazione anno 2021

Con l'inizio del nuovo anno fiscale (2021) l'emissione dei documenti di trasporto e delle **fatture (obbligatoriamente elettroniche, tranne per i soggetti forfettari non obbligati alla fattura elettronica)** dovrà seguire una nuova numerazione.

Compensazione Credito Iva Annuale

Per le compensazioni di crediti IVA che eccedono l'importo di € 5.000,00 annui la compensazione è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o infrannuale da cui emerge il credito, **tramite delega F24 solo attraverso il sistema on-line dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)**. La dichiarazione IVA 2021 relativa all'anno d'imposta 2020 può essere presentata dal 01/02/2021 al 30/04/2021; pertanto le compensazioni IVA con mod. F24 per l'importo che eccede € 5.000,00 si potranno effettuare dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.

I limiti operano per il credito IVA eccedente € 5.000,00 su base annua; per importi inferiori o pari restano valide le regole previgenti, con compensabilità già a partire dal primo giorno del periodo successivo a quello di maturazione, (**tramite delega F24 solo attraverso il sistema on-line dell'Agenzia delle Entrate -Entratel o Fisconline**), così come nessuna limitazione è invece prevista per le compensazioni interne IVA da IVA.

Pertanto dal 01/01/2021 si potrà utilizzare in compensazione il credito IVA fino all'importo massimo di € 5.000,00 senza attendere la presentazione della dichiarazione, indicando il codice 6099 rateazione 0101 anno di riferimento 2020. L'importo massimo utilizzabile in compensazione è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare salvo eventuali modifiche legislative.

La compensazione dei crediti IVA superiori a € 5.000,00 annui è subordinata all'apposizione del "Visto di Conformità" da parte dei Professionisti Abilitati o dei Revisori sulle dichiarazioni da cui emerge tale credito.

Pesanti le sanzioni previste per le indebite compensazioni: sanzione dal 100% al 200% per l'utilizzo del credito inesistente (200% per importi superiori a € 50.000,00).

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea

A partire dal 01/01/2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

- per quanto riguarda le cessioni di beni, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì di operazioni connesse alle esportazioni (art.8 c.1 l.a DPR 633/72), anche per gli acquisti non si avranno più acquisti intracomunitari, ma bensì importazioni (con pagamento, in quest'ultimo caso, di dazi e IVA all'ingresso nell'Unione Europea).

- per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un'autofattura.

Sono previste delle **disposizioni transitorie** per le operazioni a cavallo d'anno:

In particolare, l'art. 47 dell'accordo di Recesso Regno Unito / UE prevede che le **merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell'Unione o viceversa**, se l'inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque **sono merci comunitarie**. Tuttavia in tal caso, all'arrivo delle merci in dogana, **è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto**, nonché l'attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea. Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

Interessi Legali

Dal 1° gennaio 2021 il tasso degli interessi legali passerà dallo 0,05% in vigore fino al 31.12.2020, **allo 0,01%**. A stabilirlo il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, pubblicato sulla GU n. 310 del 15.12.2020. La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile viene fissata **allo 0,01% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021**, di conseguenza i contribuenti che intendono ravvedersi nel 2021 per gli omissi o tardivi versamenti del 2020, dovranno applicare due misure per gli interessi legali:

- lo 0,05% fino al 31 dicembre 2020
- lo 0,01% dal 1° gennaio 2021

Posta Elettronica Certificata (PEC)

La posta elettronica certificata (PEC) grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità e inviolabilità, rende il messaggio e-mail "certificato" equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R.

Tutte le comunicazioni da parte degli Enti (CCIAA, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate - Riscossione) sono effettuate tramite tale canale. Si consiglia di consultare quotidianamente la Pec.

Il Decreto Semplificazioni n.76/2020 ha introdotto nuove e pesanti sanzioni in caso di mancanza del domicilio digitale (PEC) e precisamente:

- per le imprese costituite in forma societaria la sanzione prevista va da un minimo di 206 e fino ad un massimo di 2.064 euro. - per le imprese individuali si va invece da 30 euro e fino ad un massimo di 1.548 euro.

L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale si applica anche ai professionisti con cassa, che in caso di omessa comunicazione rischiano prima la diffida e poi la sospensione.

Pertanto per poter ricevere o inviare la posta certificata Vi invitiamo a verificare l'attivazione dell'indirizzo PEC sui computer aziendali, contattando eventualmente i Vs. tecnici di fiducia (non lo studio) e nel contempo verificare che l'indirizzo PEC utilizzato coincida con quello evidenziato sul certificato o visura della CCIAA.

Compenso Amministratore

La deducibilità fiscale del compenso dell'amministratore, segue il criterio di cassa allargata; va dunque verificato che il pagamento del compenso all'amministratore di dicembre 2020, così come per i mesi precedenti, sia avvenuto entro il 12 gennaio 2021 per essere dedotto nell'anno 2020. E' consigliato riscontrare che l'importo risultante dal cedolino quale compenso all'amministratore trovi copertura da specifica delibera dell'assemblea dei soci.

Ricavi dell'esercizio - Competenza

Relativamente alle operazioni di cessione di merci ed alle prestazioni di servizi, il momento rilevante ai fini dell'attribuzione del corrispettivo all'esercizio (ricavo), è costituito, rispettivamente dalla data di consegna della merce e dalla data di ultimazione della prestazione di servizio.

Pertanto pur in mancanza di fatturazione, la merce spedita entro il 31/12/2020 costituisce un ricavo d'esercizio, parimenti alla prestazione di servizio ultimata entro il 31/12/2020, anche se non fatturata e fatturata in momento successivo

Detrazione Iva per le fatture acquisti di dicembre 2020

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Con le nuove regole di detrazione dell'IVA sugli acquisti l'acquirente può esercitare il proprio diritto di detrazione dell'Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l'operazione è stata effettuata, a condizione che la fattura ad essa riferita sia ricevuta entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento.

In caso contrario, le fatture di acquisto concorrono alla formazione della liquidazione del mese o trimestre di annotazione.

La regola di cui sopra, tuttavia non è valida per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente; ciò significa che le fatture di acquisto datate dicembre 2020 saranno detraibili nel mese di dicembre 2020 a condizione che siano riferite ad operazioni avvenute nel mese di dicembre 2020 e che le stesse siano ricevute (data di ricezione risultante dallo SDI) non oltre il termine del 31/12/2020.

Di seguito si riporta una tabella che riassume quanto detto in precedenza:

Data di emissione	Data di ricezione	Data di registrazione	Detrazione IVA
Dicembre 2020	Dicembre 2020	Dicembre 2020	Detrazione IVA in Dicembre 2020
	Gennaio 2021	Gennaio 2021	Detrazione IVA in Gennaio 2021

Nel caso in cui una fattura, ricevuta nel 2020, non venga, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA nell'anno 2020, la registrazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione

IVA con annotazione in apposito sezionale del registro IVA dell'anno 2021. L'IVA dovrà concorrere agli importi portati in detrazione nel modello IVA 2021 riferimento 2020, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2021, nella quale viene effettuata la registrazione nel sezionale apposito.

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Con D.M. 4 dicembre 2020, applicabile alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 cambiano le tempistiche relative al versamento dell'imposta di bollo sopra enunciate, che dovrà essere assolta entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

La nuova scadenza riguarderà le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l'imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Una differente tempistica è prevista, in via di eccezione, in due specifici casi.

In particolare, se l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre. Se, invece, l'imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell'anno non supera 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre.

L'Agenzia delle Entrate, laddove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, provvede all'integrazione delle fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di Interscambio. Nel calcolo dell'imposta dovuta, reso noto al soggetto passivo IVA, viene inclusa sia l'imposta corrispondente a quanto correttamente indicato in fattura, sia la maggiore imposta calcolata sulle fatture nelle quali non sia stato correttamente dichiarato l'avvenuto assolvimento del tributo.

Nei casi residuali, in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero della stessa

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l'Agenzia procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA